

9318/13



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Insinuazione  
tardiva.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 20508/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 9318

Rep. 1608

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

Ud. 08/02/2013

Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -

PU

Dott. SERGIO DI AMATO - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 20508-2006 proposto da:

BECCHI MARIA ISABELLA (c.f. BCCMSB55P50I726X),  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO  
MIRABELLO 7, presso l'avvocato PETROLO MARINA,  
rappresentata e difesa dall'avvocato CIACCI ANTONIO  
G., giusta procura in calce al ricorso;

2013

- ricorrente -

208

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO CERAMICHE SENESI S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 823/2005 della CORTE  
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/05/2005;  
udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 08/02/2013 dal Consigliere  
Dott. SERGIO DI AMATO;  
udito, per la ricorrente, l'Avvocato MARINA  
PETROLO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento  
del ricorso;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso  
per il rigetto del ricorso.



IL CASO.it

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 maggio 2005, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza in data 21 febbraio 2002 con cui il Tribunale di Siena aveva dichiarato l'inammissibilità: a) dell'istanza di revocazione proposta dall'avv. Luigi Becchi avverso la sua ammissione al passivo del fallimento della s.p.a. Ceramiche Senesi in via privilegiata per l'importo di lire 65.640.450=, anziché in prededuzione per lo stesso importo, adducendo che si trattava di credito relativo a prestazioni professionali effettuate in favore della società quando questa si trovava in amministrazione controllata; b) della domanda, proposta dallo stesso avv. Becchi, di insinuazione tardiva in prededuzione del credito di lire 79.897.098=, con rinuncia alla precedente ammissione in via privilegiata. In particolare, la Corte osservava che: 1) ammissione ordinaria ed ammissione tardiva al passivo fallimentare rappresentano fasi distinte di uno stesso accertamento giurisdizionale con la conseguenza che la decisione sulla prima ha efficacia di giudicato interno e non consente il riesame in sede tardiva dello stesso credito; 2) la revocazione, prevista dall'art. 102 1. fall., è istituito a tutela della *par condicio creditorum* e non può essere utilizzato a tutela del singolo creditore che sia incorso in errore nella formulazione della richiesta di ammissione al passivo.

Maria Isabella Becchi, erede di Luigi Becchi, propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi, illustrati anche con memoria. Il fallimento, regolarmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 93 e 101 l. fall. e dell'art. 163 c.p.c. nonché il vizio di motivazione lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che fra la domanda di insinuazione ordinaria e la domanda di insinuazione tardiva vi fosse identità di *petitum* e di *causa petendi*, che andavano, invece, individuati rispettivamente, nel primo caso, nella ammissione in via privilegiata e nelle prestazioni professionali a favore di impresa poi fallita, mentre, nel secondo caso, andavano individuati nella ammissione in prededuzione e nelle prestazioni professionali a favore di soggetto sottoposto a procedura di amministrazione controllata; con lo stesso motivo la ricorrente lamenta anche la mancata considerazione della rinuncia dell'avv. Becchi ai crediti insinuati erroneamente a titolo privilegiato o chirografario.

Il motivo è infondato. In tema di ammissione tardiva, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui « l'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, con la

conseguenza che, rispetto alla decisione concernente un'insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni riguardanti l'insinuazione ordinaria hanno valore di giudicato interno, con la conseguenza, ancora, che un credito, per poter essere insinuato tardivamente, deve essere diverso (in base ai criteri del "petitum" e della "causa petendi") da quello fatto valere nell'insinuazione ordinaria, fermo restando che, ad integrare la diversità della domanda, non è sufficiente il mero dato quantitativo e neanche una diversa connotazione del medesimo credito » (Cass. 24 gennaio 1997, n. 751; conf. Cass. 28 giugno 2012, n. 10882; Cass. 2 novembre 2011, n. 13590; Cass. 10 novembre 2006, n. 24049; Cass. 31 marzo 2006, n. 7661; Cass. 19 febbraio 2003, n. 2476; Cass. 29 settembre 1999, n. 10783; Cass. 10 gennaio 1981, n. 225; Cass. 12 aprile 1979, n. 2164). È esclusa, pertanto l'insinuazione tardiva di un credito in prededuzione quando lo stesso credito sia già stato ammesso al passivo in via privilegiata (Cass. 9 aprile 1993, 4312) poiché il riconoscimento della prededuzione attiene alla fase di realizzazione del credito ed alla esclusione dalla soggezione al concorso dei creditori, ma non individua diversamente né il *petitum* né la *causa petendi* del diritto fatto valere, limitandosi a circostanziare diversamente la seconda.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 102 l. fall. nonché il vizio di

motivazione, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva escluso l'ammissibilità dell'istanza di revocazione a tutela della effettiva situazione debitoria e creditoria.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha chiarito che « l'istanza di revocazione contro crediti ammessi (art. 102 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) ha carattere di impugnazione straordinaria volta a conseguire il risultato che l'esecuzione collettiva vada a favore degli effettivi creditori; di conseguenza solo un creditore ammesso, in quanto partecipe al concorso, essendo portatore di un interesse concreto ed attuale, è legittimato alla proposizione dell'istanza » (Cass. 18 aprile 1994, n. 3702). Nel solco di tale affermazione si deve ulteriormente precisare che l'istanza di revocazione, in quanto diretta contro «l'ammissione d'un credito o d'una garanzia», è proponibile soltanto contro il provvedimento positivo di ammissione al passivo di un credito o di una garanzia ed il suo accoglimento può portare soltanto alla esclusione, totale o parziale, del credito ovvero della sua garanzia e non anche ad un provvedimento favorevole a colui il cui credito sia stato impugnato e, in particolare, alla ammissione del credito, in tutto o in parte, con il riconoscimento della prededuzione. Da ciò consegue che legittimato all'istanza è il creditore concorrente che riceva un pregiudizio dal fatto di

concorrere con un soggetto privo della qualità di creditore o di creditore munito di garanzia e non anche lo stesso creditore erroneamente ammesso, il quale, ove intenda essere escluso (ma evidentemente non è questo il caso in esame) potrà rinunciare alla ammissione ovvero, al più, sollecitare il curatore a proporre istanza di revocazione.

P . Q . M .

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2013.

IL CASO.it

il cons. estensore  
*Sergio Di Amato*

il presidente  
*Luigi Di Pietro*

PRODOTTORE DI LAVORO

7 APR 2013

IL CANCELLIERE  
*Andrea Di Pietro*